

Codice A1604A

D.D. 20 dicembre 2018, n. 511

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di quattro sorgenti potabili – denominate “Balmetta”, “Balziglia”, “Campo La Salza” e “Roberso (Pic)” – ubicate nel Comune di Massello (TO) e gestite dalla Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Massello (TO), con nota in data 9 novembre 2018, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 237/2018 del 9 novembre 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti quattro captazioni da sorgente che ricadono nel territorio del medesimo Comune di Massello, in un settore a morfologia montuosa in una fascia altimetrica compresa tra circa 1.150 e 1.850 metri s.l.m.:

- sorgente *Balmetta* – particella catastale n. 34 del foglio di mappa n. 11;
- sorgente *Balziglia* – particella catastale n. 49 del foglio di mappa n. 11;
- sorgente *Campo La Salza* – particella catastale n. 95 del foglio di mappa n. 28;
- sorgente *Roberso (Pic)* – particella catastale n. 5 del foglio di mappa n. 30.

La sorgente *Balmetta* è ubicata in corrispondenza della porzione nord-orientale del territorio comunale, lungo il versante meridionale che discende dal Becco dell'Aquila, ad una quota di circa 1.853 metri s.l.m.. L'acqua della sorgente è raccolta all'interno di un manufatto in calcestruzzo parzialmente seminterrato, inserito a mezza costa lungo il versante, di forma rettangolare, con tetto piano; internamente il manufatto è costituito da due vasche tra loro comunicanti di larghezza pari a 1,2 metri circa e lunghezza di un metro ciascuna e un'anticamera di accesso, provvista di tubazioni di uscita. L'opera è posizionata in destra idrografica di un piccolo torrente; alla vasca afferiscono due punti di venuta: quello sulla parete di monte raccoglie le acque del drenaggio contro terra, mentre la tubazione sulla parete laterale raccoglie le acque intercettate dai drenaggi posizionati tra il bottino ed il torrente; il settore circostante alla captazione, con particolare riferimento alla zona di monte, è caratterizzato da vaste aree prative incolte.

La sorgente *Balziglia* è ubicata in corrispondenza della porzione centrale del territorio comunale, lungo il versante settentrionale che discende dal Monte Laparè, ad una quota di circa 1.488 metri s.l.m.. L'acqua della sorgente è raccolta all'interno di un manufatto in calcestruzzo parzialmente seminterrato, inserito a mezza costa lungo il versante, di forma rettangolare, con tetto piano; internamente il manufatto è costituito da due vasche tra loro comunicanti di larghezza pari a 1,2 metri circa e lunghezza di un metro ciascuna, dotate di troppo pieno, che seguono ad uno scivolo di lunghezza pari a 4,0 metri circa sotteso alla parete di fondo costituita da blocchi in pietrame, e un'anticamera di accesso, provvista di tubazioni di uscita. Il drenaggio avviene sul lato di monte, costituito da blocchi in pietrame, lungo la massima pendenza. L'opera è posizionata in sinistra idrografica di un piccolo torrente; il settore circostante alla captazione, con particolare riferimento alla zona di monte, è caratterizzato da vaste aree boschive.

La sorgente *Campo La Salza* è ubicata in corrispondenza della porzione meridionale del territorio comunale, immediatamente a Sud della Borgata Campo La Salza, ad una quota di circa 1.142 metri s.l.m.. L'acqua della sorgente è raccolta all'interno di un manufatto in calcestruzzo parzialmente seminterrato, inserito a mezza costa lungo il versante, di forma rettangolare e tetto piano; internamente il manufatto è costituito da due vasche, tra loro comunicanti mediante una soglia, di larghezza pari a 1,2 metri circa e lunghezza pari a 0,8÷0,9 metri, dotate di troppo pieno, che seguono ad uno scivolo di lunghezza pari a 0,8 metri circa sotteso alla parete di fondo costituita da blocchi in pietrame e un'anticamera di accesso, provvista di tubazioni di uscita. La captazione

avviene sul lato di monte, costituito da blocchi in pietrame; il settore circostante alla captazione, con particolare riferimento alla zona di monte, è caratterizzato da vaste aree boschive.

La sorgente *Roberso (Pic)* è ubicata in corrispondenza della porzione centro-occidentale del territorio comunale, lungo il versante sud-occidentale che discende dalla P.la Raccias, ad una quota di circa 1.663 metri s.l.m.. L'acqua della sorgente è raccolta all'interno di un manufatto in calcestruzzo seminterrato, inserito a mezza costa lungo il versante, di forma rettangolare e tetto piano; internamente è costituito da due vasche tra loro comunicanti di larghezza pari a un metro circa e lunghezza pari a 0,7 metri ciascuna, di cui quella più a valle dotata di troppo pieno, e un'anticamera di accesso, provvista di tubazioni di uscita. La captazione avviene sul lato di monte costituito da blocchi in pietrame; il settore circostante alla captazione, con particolare riferimento alla zona di monte, è caratterizzato da vaste aree boschive.

Le quattro sorgenti in esame affiorano nei depositi della coltre detritico-colluviale costituiti da clasti e blocchi eterometrici sfaccettati e spigolosi con presenza di matrice sabbioso-limosa; tali depositi presentano una permeabilità per porosità, variabile da media ad elevata in funzione della percentuale di matrice fine presente. Gli acquiferi che le alimentano presentano una permeabilità da media ad elevata per porosità e coinvolge prevalentemente i depositi detritico-colluviali di versante; l'alimentazione delle captazioni è garantita dalle acque piovane e di scioglimento delle nevi che si infiltrano e fluiscono principalmente attraverso le coperture superficiali detritiche e detritico-colluviali.

A causa della conformazione delle captazioni non è stato possibile misurare le portate in continuo delle sorgenti; tuttavia, durante specifici sopralluoghi, è stata stimata una portata di circa 2 l/s per le sorgenti *Balmetta* e *Balziglia*, di circa 0,6 l/s per la sorgente *Campo La Salza* e di circa 5 l/s per la sorgente *Roberso (Pic)*. Non essendo disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento, la normativa prevederebbe di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). A titolo di confronto, si è tuttavia deciso di valutare il grado di vulnerabilità degli acquiferi in funzione delle caratteristiche degli stessi e, a tal fine, è stato preso come riferimento il sistema di classificazione della vulnerabilità secondo il metodo GNDCI-CNR, basato sulle caratteristiche litologiche e di permeabilità dei litotipi. In linea generale, essendo tutte e quattro le sorgenti impostate in corrispondenza di depositi detritico-colluviali o accumuli di frana, costituiti generalmente da materiale grossolano rielaborato dotato di permeabilità medio-alta, si è ritenuto corretto assumere una vulnerabilità elevata e, di conseguenza, il bacino di alimentazione delle captazioni coincide con il bacino idrogeologico sotteso dalle stesse. Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente *Balmetta*:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie complessiva pari a 3.000 metri quadrati;
- zona di rispetto, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo con apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, suddivisa in una zona di rispetto ristretta, cautelativamente considerata di lunghezza verso monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie pari a 29.049 metri quadrati ed in una zona di rispetto allargata nella restante parte del bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, per una superficie pari a 81.599 metri quadrati.

Sorgente *Balziglia*:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie complessiva pari a 3.420 metri quadrati;
- zona di rispetto, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo con apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, suddivisa

in una zona di rispetto ristretta, cautelativamente considerata di lunghezza verso monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie pari a 31.125 metri quadrati ed in una zona di rispetto allargata nella restante parte del bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, per una superficie pari a 121.012 metri quadrati.

Sorgente Campo La Salza:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie complessiva pari a 3.000 metri quadrati;
- zona di rispetto, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo con apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, suddivisa in una zona di rispetto ristretta, cautelativamente considerata di lunghezza verso monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie pari a 18.005 metri quadrati ed in una zona di rispetto allargata nella restante parte del bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, per una superficie pari a 8.670 metri quadrati.

Sorgente Roberso (Pic):

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie complessiva pari a 3.000 metri quadrati;
- zona di rispetto, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo con apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, suddivisa in una zona di rispetto ristretta, cautelativamente considerata di lunghezza verso monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie pari a 38.277 metri quadrati ed in una zona di rispetto allargata nella restante parte del bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, per una superficie pari a 97.700 metri quadrati.

Entro le aree di salvaguardia individuate non sussistono centri di pericolo. Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nelle seguenti planimetrie:

- *“Elaborato n. 1 - Comune di Massello – Progetto Definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgente: Balmetta – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000”;*
- *“Elaborato n. 2 - Comune di Massello – Progetto Definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgente: Balziglia – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000”;*
- *“Elaborato n. 3 - Comune di Massello – Progetto Definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgente: Campo La Salza – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000”;*
- *“Elaborato n. 4 - Comune di Massello – Progetto Definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgente: Roberso (Pic) – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono totalmente nel territorio del Comune di Massello (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 con nota dell'11 luglio 2018, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle proposte di definizione presentate.

Il riferimento per il titolo all'uso delle captazioni in esame è la determinazione della Provincia di Torino n. 298-13810/2012 del 20 aprile 2012.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 20 agosto 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione presentate che, in riferimento alle indicazioni fornite circa la vulnerabilità dell'acquifero e sulla base delle considerazioni idrogeologiche effettuate, prevedono una zona di rispetto coincidente con il bacino di alimentazione sotteso dalle sorgenti. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha sottolineato di condividere l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato di significativi nelle aree di salvaguardia così come ridefinite; ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- dovranno essere realizzate adeguate opere di protezione dei manufatti di captazione dalle acque di ruscellamento, ove mancanti, e sarà necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- nelle aree di rispetto individuate non devono essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- per quanto riguarda l'eventuale realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dal regolamento regionale 15/R/2006;
- dovrà essere vietato all'interno delle aree di salvaguardia individuate l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6 del medesimo regolamento regionale 15/R/2006;
- le aree di salvaguardia così come ridefinite dovranno essere recepite nello strumento urbanistico del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle stesse aree.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S. C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 16 ottobre 2018, ha evidenziato che non vengono effettuate analisi alle sorgenti in quanto l'acqua è trattata con ultravioletti e viene analizzata presso i punti di utenza dei rispettivi acquedotti; nella medesima nota, la stessa Azienda, ha sottolineato che negli ultimi cinque anni l'acqua è sempre risultata conforme alla normativa vigente (decreto legislativo 31/2001 e ss.mm.ii.).

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole – essendo le aree in quota – il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale – totalmente disabitate e costituite prevalentemente da boschi – e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti

e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48, in data 29 novembre 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le quattro sorgenti potabili denominate *Balmetta, Balziglia, Campo La Salza e Roberso (Pic)*, ubicate nel Comune di Massello (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la determinazione n. 298-13810/2012 del 20 aprile 2012, con la quale la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le

sorgenti potabili denominate *Balmetta, Balziglia, Campo La Salza e Roberso (Pic)*, ubicate nel Comune di Massello;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 20 agosto 2018 – prot. n. 73068;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S. C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 16 ottobre 2018 – prot. n. 0097700;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*” n. 237/2018, in data 9 novembre 2018, di approvazione e presa d’atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, in data 9 novembre 2018 – prot. n. 0003708, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia delle quattro sorgenti potabili – denominate “*Balmetta*”, “*Balziglia*”, “*Campo La Salza*” e “*Roberso (Pic)*” – ubicate nel Comune di Massello (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nelle seguenti planimetrie:
- “*Elaborato n. 1 - Comune di Massello – Progetto Definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgente: Balmetta – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000*”;
 - “*Elaborato n. 2 - Comune di Massello – Progetto Definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgente: Balziglia – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000*”;
 - “*Elaborato n. 3 - Comune di Massello – Progetto Definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgente: Campo La Salza – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000*”;
 - “*Elaborato n. 4 - Comune di Massello – Progetto Definitivo – Oggetto: Proposta di ridelimitazione delle Aree di Salvaguardia di sorgenti ad uso potabile – Sorgente: Roberso (Pic) – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia e ubicazione dei centri di pericolo su base catastale – Scala 1:2.000*”;
- allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali. Tali planimetrie, non in scala, sono conformi alle originali depositate agli atti e verranno trasmesse tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati
- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.
- In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.
- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Massello (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Massello – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Massello affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig